

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 277 DEL 22/02/2024

OGGETTO

DR.SSA RAMPAZZO CECILIA: ISCRIZIONE, CON INCARICO TEMPORANEO EX ARTICOLO 34, COMMA 18 DELL' A.C.N. 28.04.2022 PER LA MEDICINA GENERALE, NEGLI ELENCHI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA NELL'AMBITO TERRITORIALE OVE INSISTE IL COMUNE DI SOSSANO E INSERIMENTO NELLA MEDICINA DI GRUPPO "TERRE BERICHE" DI SOSSANO.

Proponente: UOSD GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 279/24

Il Direttore dell'U.O.S.D. "Gestione Personale Convenzionato" riferisce:

Il vigente A.C.N. della Medicina Generale 28.04.2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale riporta, all'articolo n. 34, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria.

I commi n. 18 e n. 19 dell'articolo 34 dell'A.C.N. anzidetto disciplinano il conferimento dei (così detti) "incarichi temporanei" che possono essere assegnati (in ordine di successione) ai Medici in formazione, di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e ai medici di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, cioè a coloro i quali sono iscritti al corso triennale in medicina generale, i cui incarichi hanno appunto natura "temporanea" in quanto destinati a trasformarsi in incarichi definitivi non appena conseguito, da parte dei medesimi interessati, il diploma di formazione specifica in medicina generale, prevedendo, in particolare che:

- (comma 18) *"I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco degli ambiti territoriali ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione di incarico ... esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale."*
- (comma 19) *"I medici di cui al comma 18 sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente (..), nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione".*

L'articolo n. 33 dell'A.C.N. 28.04.2022 rubricato "Assegnazione di incarichi e instaurazione del rapporto convenzionale" per medici da incaricarsi, prevede:

- al comma n. 4, che *"Espletate le procedure di cui all'articolo 34, il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, ovvero l'incarico temporaneo, ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito ... o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito..."*;
- al comma n. 12, a completamento della disciplina di cui si tratta, che *"Il Direttore Generale conferisce l'incarico a tempo indeterminato ai medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito ... o a quelli di cui all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito ... con decorrenza dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell'autocertificazione del titolo."*

L'articolo n. 38 dello stesso A.C.N. della Medicina Generale rubricato "Massimale e sue limitazioni" al comma n. 10 prevede, inoltre, che *"In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del monte ore settimanale o del massimale di assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal*

fine, per il concomitante periodo di frequenza del corso a tempo pieno, si applica un limite di attività oraria pari a 24 ore settimanali. Per l'attività a ciclo di scelta si applica il massimale di 500 assistiti, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30% secondo modalità da definire nell'AIR”.

La disciplina regionale – attualmente vigente e da applicarsi in materia di regolamentazione del massimale individuale negli incarichi temporanei – è quella introdotta dalla Legge Regionale Veneta n. 12 del 27 maggio 2022 (“*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e sociali*”), che all’articolo n. 12 prevede la possibilità che detti incarichi temporanei, assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, abbiano un massimale di scelte fino ad un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno di frequenza al corso e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo (superando, in tal modo, le previgenti disposizioni di cui alla D.G.R. Veneta n. 1861 del 29.12.2020 - “Definizione della disciplina dell’attribuzione degli incarichi provvisori e di sostituzione di assistenza primaria ...”- che al punto ‘D.9’ prevedeva per “*tutti i medici in formazione, se assegnatari di incarichi temporanei di assistenza primaria ... il massimale di 650 assistiti limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, ai sensi dell’articolo 6 dell’ACN 2020 (che dispone la possibilità di incrementare del 30% in sede di AIR il limite di 500 scelte)*”).

Per completezza, va inoltre segnalato il contenuto della recente D.G.R. Veneta del 30 dicembre 2022 n. 1709 che prevede la possibilità di un ulteriore innalzamento del M.I. per la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale in modalità sperimentale “*Formazione – Lavoro*”, rinviando alle procedure in capo alla Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto, come disciplinate nei termini di cui all’Allegato “B” alla medesima D.G.R. 1709/2022.

Premesso quanto richiamato ai punti precedenti, a completamento dell’intero quadro normativo vigente, per quanto concerne la disciplina giuridica degli “incarichi temporanei”, è opportuno ricordare, altresì, che in base alla norma transitoria n. 8 del recente A.C.N. 28.04.2022 “*Le clausole negoziali introdotte in forza dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incarichi conferiti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge*”.

A tale riguardo, si evidenzia che le predette *clausole negoziali* alla base degli incarichi temporanei sono tuttora applicabili, posto che il termine temporale di cui si tratta è – al momento – quello del 31 dicembre 2024 e ciò per effetto delle previsioni di cui all’articolo n. 9, comma 1, del Decreto-legge 14.12.2018 n. 135, come novellato da successive disposizioni, ultima delle quali l’articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022.

Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 36 del 12 aprile 2023, la Regione Veneto ha provveduto alla pubblicazione nel BUR degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria per l’anno 2023, dando avvio – di conseguenza – alle procedure per l’assegnazione degli incarichi di assistenza primaria nei termini di cui al già citato A.C.N. di settore; procedure che, com’è noto, Azienda Zero ha condotto nel corso dell’anno 2023 e che hanno trovato completamento con l’adozione dell’ultima Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 795 del 15.12.2023 rubricata “*Assegnazioni degli ambiti territoriali rimasti disponibili di assistenza primaria per l’anno 2023 ex articolo 34, comma 17-bis dell’ACN 23.03.2005 e ss.mm.ii.*”, il cui Allegato tecnico “A” riporta l’elenco nominativo degli incarichi assegnati con riferimento alle diverse Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, tra cui l’ULSS n. 8 Berica.

A tale proposito, si evidenzia che detto “Allegato A” riporta, nella scheda dedicata all’ULSS n. 8 Berica, un totale di n. 30 (trenta) nominativi quali assegnatari di zone carenti in qualità di *“Medici in formazione”*, suddivisi secondo i diversi anni di frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale (1°, 2° oppure 3° anno) e con la distinzione tra gli assegnatari di borsa di studio (D.L. 135/2018) ed i non assegnatari di borsa di studio (D.L. 35/2019).

Alla luce delle suesposte premesse normative e con riferimento all’ambito territoriale denominato “DIS_1_AMMG_9” ove insiste il Comune di Sossano, si fa presente che la **dr.ssa Rampazzo Cecilia** nata il 16.11.1994 utilmente collocata nella anzidetta graduatoria degli aspiranti agli incarichi per i posti vacanti di assistenza primaria per il 2023 approvata da Azienda Zero con la Delibera n. 795/2023 per l’ambito territoriale in parola, ha accettato – quale frequentante (al momento dell’approvazione della succitata Delibera n. 795/2023) il 2° anno del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (con borsa di studio) – il conferimento dell’incarico nell’ambito territoriale poc’anzi citato, comunicando a questa ULSS, con nota in atti, l’apertura dello studio medico a Sossano in via Roma n. 45, con decorrenza 01 maggio 2024.

Atteso quanto sopra, con la dr.ssa Rampazzo Cecilia, medico iscritto al corso di formazione in medicina generale, viene, pertanto, istaurato – a decorrere dal 01 maggio 2024 – un rapporto di lavoro autonomo convenzionato di carattere “temporaneo” (ex articolo 34 dell’A.C.N. di settore) quale medico di assistenza primaria, per il periodo di formazione, soggetto alla conversione automatica a tempo indeterminato all’atto del conseguimento del titolo per effetto del già menzionato articolo 33 comma 12 dell’A.C.N. 28.04.2022, e con massimale limitato a 650 assistibili (progressivamente incrementabile sino a massimo 1.200 assistibili), ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 38 dell’A.C.N. 28.04.2022 e all’articolo 12 della Legge Regionale Veneta n. 12/2022, i cui contenuti sono stati rappresentati nel corso dell’esposizione.

Oltre al conferimento dell’incarico temporaneo di cui si è detto sin qui, è inoltre necessario precisare che, dal 01 maggio 2024, la dr.ssa Rampazzo viene inserita, con incarico appunto temporaneo, nella forma associativa denominata “*Terre Beriche*”, con sede a Sossano in via Roma n. 45, col riconoscimento delle indennità per la medicina di gruppo e per il collaboratore di studio da A.C.N. nonché il riconoscimento del servizio infermieristico da gara aziendale per 20 ore settimanali, già in capo agli altri membri della forma associativa di cui si tratta ai sensi della Deliberazione n. 317 del 02.03.2023 di costituzione della MG medesima.

L’inserimento della dr.ssa Rampazzo, nella forma associativa in rilievo, risponde alla necessità di potenziare e migliorare le medicine di gruppo già esistenti presso questa ULSS, portando avanti il percorso di valorizzazione ed implementazione del modello associativo della “*Medicina di Gruppo*” quale forma idonea ad elevare il livello qualitativo dell’assistenza primaria, superando progressivamente il tradizionale modello di “medico singolo” e fronteggiando – al contempo e in modo più efficace – la cronica carenza di medici di medicina generale, atteso che l’associazione in “medicina di gruppo” rappresenta un modello di attrattività per i giovani medici.

Il maggior costo derivante dall’inserimento della dr.ssa Rampazzo nella forma associativa in parola viene quantificato – su base annua – in complessivi Euro 9.820,00.=, compresi gli oneri a carico dell’Azienda, per indennità di medicina di gruppo e per indennità di collaboratore di studio da A.C.N. della Medicina Generale da imputarsi al conto n. 5504000025 (“*Costi per assistenza medici medicina generale*”) del Bilancio Sanitario 2024 e da considerare per i Bilanci successivi, risultando invece il servizio di supporto infermieristico da gara aziendale quale costo già impegnato con Delibera n. 1094 del 30.06.2022 di rinnovo contrattuale per i servizi di supporto alle medicina di gruppo dell’Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa integrale rinvio, la dr.ssa Rampazzo Cecilia nata il 16.11.1994 nell'elenco dei medici di assistenza primaria dell'ambito territoriale ove insiste il Comune di Sossano, quale medico di assistenza primaria con incarico "temporaneo" ex articolo 34, comma 18 dell'A.C.N. 28.04.2022 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con massimale pari a 650 unità e apertura dello studio medico a Sossano in via Roma n. 45, con decorrenza 01 maggio 2024;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'inserimento del medico di assistenza primaria dr.ssa Rampazzo Cecilia nella Medicina di Gruppo "*Terre Beriche*" di Sossano, col riconoscimento delle indennità per la medicina di gruppo e per il collaboratore di studio da A.C.N. nonché il riconoscimento del servizio infermieristico da gara aziendale per 20 ore settimanali, già in capo agli altri membri della forma associativa di cui si tratta ai sensi della Deliberazione n. 317 del 02.03.2023 di costituzione della MG medesima;
3. di precisare che il maggior costo derivante dall'inserimento della dr.ssa Rampazzo nella forma associativa in parola, viene quantificato – su base annua – in complessivi Euro 9.820,00 compresi gli oneri, a carico dell'Azienda, per indennità di medicina di gruppo e per indennità di collaboratore di studio da A.C.N. della Medicina Generale da imputarsi al conto n. 5504000025 ("*Costi per assistenza medici medicina generale*") del Bilancio Sanitario 2024 e da considerare per i Bilanci successivi, risultando invece il servizio di supporto infermieristico da gara aziendale quale costo già impegnato con Delibera n. 1094 del 30.06.2022 di rinnovo contrattuale per i servizi di supporto alle medicine di gruppo dell'Azienda.
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
